

Avvocato Laura Scarrone
Viale Monte Nero n. 82 - Milano
Tel. 02/54122489 - Fax 02/54121512
e-mail laura_scarrone@tiscali.it
PEC laura.scarrone@milano.pecavvocati.it

TRIBUNALE DI MILANO

ESECUZIONI IMMOBILIARI

RGE 1959/2013 + 1273/2018

GE Dott. Giuseppe Fiengo

Nella procedura esecutiva immobiliare promossa da:

CONDOMINIO VIA PELLEGRINO ROSSI N. 90 - MILANO, con l'avv. Gabriella Palmisano

- creditore procedente -

CONTRO

~~_____~~

~~_____~~

E CON L'INTERVENTO DI

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, con l'avv. Gabriella Baldi

- Creditore intervenuto -

RELAZIONE AL GE

La sottoscritta Avv. Laura Scarrone, C.F. SCRLRA82T42L750P - laura.scarrone@milano.pecavvocati.it - fax 02/54121512 - con studio in Milano, Viale Monte Nero n 82, nella sua qualità delegata alla vendita, giusta nomina del 06.12.2016;

PREMESSO

che nell'ambito delle intestate procedure esecutive come riunite l'Ilmo Giudice dell'Esecuzione, all'udienza tenutasi in data 16.07.2016, rilevato che, secondo quanto risulta a pagina 6 dell'elaborato peritale "si precisa che per mero errore materiale nell'atto di compravendita del



01.12.1980 n. 139423 di repertorio Dott. Saverio Romanelli, e di conseguenza nelle successive dichiarazioni di successione, l'oggetto di compravendita risultava essere il subalterno 32 anziché il subalterno 37 (ex32 porzione B) derivante dalla soppressione dei subb. 31 e 31 in forza di scheda di variazione n. 5183 per frazionamento e fusione presentata all'U.T.E. di Milano in data 11.06.1976, disponeva che il delegato, effettuate le verifiche necessarie, indicasse eventuali elementi ostativi alla vendita del bene oggetto del pignoramento ovvero la necessità di rettificare l'atto di compravendita del bene affetto dall'errore materiale rilevato dal perito, fissando per l'esame delle ricerche effettuate dallo stesso delegato l'udienza del 20.11.2018 ore 13:00;

- che quindi, in adempimento di quanto disposto, la scrivente provvedeva ad effettuare le opportune ricerche dalle quali emergeva quanto segue:

- con scrittura privata autenticata in data 01.12.1980, i signori ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~ vendevano alla signora ~~XXXXXXXXXX~~ in comunione legale con il signor ~~XXXXXXXXXX~~, che acquistava la piena proprietà dell'immobile sito in Milano, Via Pellegrino Rossi 90 costituito da appartamento al piano quarto (interno 33) di un locale e servizi con annesso vano di cantina, tra le coerenze:

dell'appartamento: interno 32, via P. Rossi, interno 34, vano scale;

della cantina: interno 30, corridoio.

Il tutto come meglio rappresentato nella planimetria allegata all'atto di compravendita e come identificato al N.C.E.U. del Comune di Milano al fg. 73 – mapp. 51 – sub. 32 – p. 4-S1 – cat. A/3 – cl. 3 – vani 4 – R.C. £ 1.552. (si cf. doc. 01).

- Il subalterno 32, come indicato nell'atto di compravendita di cui sopra, era stato oggetto di variazione per frazionamento e fusione n. 5183 in data 11.06.1976 avente ad oggetto i subb. 31 e 32, variazione in atti a fa data dal 22.02.1994 (si cf. doc. 02).

- Si è quindi provveduto a richiedere all'Ufficio Catastale di Milano, la pratica relativa alla variazione n. 5183 del 11.06.1976 e si è potuto rilevare quanto segue:



1. atto di compravendita del 1980;
2. visura catastale storica sub. 37;
3. planimetria sub. 31 e 32;
4. planimetria sub. 36 e 37;
5. sovrapposizione planimetria sub. 31 e sub. 32;
6. atto di acquisto debitore esecutato.

Con Osservanza.

Milano, 15.11.2018

Avv. Laura Scarrone

